

AVVISO PUBBLICO PERMANENTE

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI OVVERO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO OVVERO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.

SI RENDE NOTO

che l’ Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) della provincia di Ferrara intende procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici da consultare per l’affidamento di lavori, ai sensi degli artt. 122 e 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Da esso il competente Dirigente attingerà i nominativi dei contraenti per gli affidamenti diretti ovvero dei potenziali contraenti da consultare per gli affidamenti di lavori in economia mediante cottimo, ovvero mediante procedura negoziata.

L’elenco ha validità permanente e verrà aggiornato e/o integrato con cadenza semestrale; pertanto, i soggetti interessati potranno presentare domanda di iscrizione per tutto l’arco temporale di durata dell’elenco.

1. FORMAZIONE DELL’ELENCO

L’elenco è articolato nelle seguenti categorie di lavori:

- LAVORI EDILI (OG1)
- IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11 – OS3 – OS28 – OS30)
- BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE (OG12) (prelievo espurgo, disostruzione fogne, rimozione amianto, trasporto rifiuti, ecc.)
- IMPIANTI ELETTROMECCANICI e TRASPORTATORI (OS4) (ascensori, piattaforme elevatrici)
- IMPIANTI PNEUMATICI e ANTINTRUSIONE (OS5) (impianti di allarme ed antintrusione)
- DEMOLIZIONE DI OPERE (OS23)
- FINITURE DI OPERE GENERALI (OS6 e OS7) (serramenti, cartongessi, pavimenti etc.)
- OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE (OS8)
- VERDE E ARREDO URBANO (OS24)

L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.

Ciascuna categoria corrisponde ad una o più qualificazioni mediante attestazione SOA, che sono indicate tra parentesi.

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Non è ammessa la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e quale componente di un consorzio, e come componente di più di un Consorzio stabile ai sensi dell'art. 36, comma 5 del Decreto Legislativo n. 163/2006 è fatto divieto al consorzio stabile ed ai consorziati di partecipare alla medesima procedura di affidamento, per cui:

- i consorzi stabili possono presentare richiesta di inserimento nell'elenco ed in tal caso non possono chiedere di essere inserite le singole imprese consorziate;
- i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando una o più imprese consorziate esecutrici dei lavori, in questi ipotesi le consorziate indicate non possono chiedere di essere inserite singolarmente.

È vietata qualunque modifica del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di validità dell'elenco, la modifica comporta la cancellazione dall'elenco e la necessità di iscriversi nuovamente allo stesso.

Gli operatori economici interessati, per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria di cui alla parte II, Titolo I, Capo II del Decreto Legislativo n. 163/2006, prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.

Qualora, per l'iscrizione nell'Elenco, l'operatore economico intenda avvalersi dei requisiti di ordine tecnico di altro soggetto, devono ricorrere esclusivamente le condizioni previste dall'art. 50 del Decreto Legislativo n°163/2006.

In particolare per l'iscrizione all'elenco l'operatore economico deve essere in possesso, sin dal momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

- quelli di ordine generale e, pertanto, non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, del Decreto Legislativo n°163/2006;
- essere in regola con le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere iscritto al registro delle imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A.;
- possedere adeguata qualificazione, ai sensi dell'art. 61 comma 4 nonché dell'allegato "A" del DPR 207/2010, nelle classifiche e nelle categorie prescritte oppure, in alternativa, possedere i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 che consentono la partecipazione agli appalti pubblici di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 per le categorie indicate nel precedente articolo 1.

Gli operatori che non sono muniti di attestazione SOA devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti per ciascuna categoria nella quale richiedono l'iscrizione:

- avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la presentazione della presente domanda, lavori per almeno euro 100.000,00 (centomila/00), specificando committente pubblico o privato, tipologia di lavori ed importo;
- aver sostenuto nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda un costo complessivo per il personale non inferiore al 15% dell'importo dei lavori direttamente eseguiti, indicando l'importo per singolo anno;
- disporre di adeguata attrezzatura tecnica, indicandola con precisione.

L'Azienda si riserva di chiedere in ogni momento la dimostrazione dei requisiti innanzi elencati mediante esibizione dei certificati di esecuzione lavori (pubblici e privati), dei bilanci, dei libri matricola, dei registri dei beni ammortizzati e di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo.

3. CRITERI PER LA SELEZIONE E FORMAZIONE DELL'ELENCO

In esito alla positiva verifica dell'istanza e della documentazione, l'inserimento in elenco dell'operatore economico sarà effettuato contestualmente al primo aggiornamento utile successivo alla data di presentazione della richiesta.

La verifica della documentazione pervenuta sarà eseguita sulla base dei seguenti criteri:

- regolarità e completezza della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione;
- possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
- assenza di contenzioso con l'Amministrazione.

Nel caso di domanda incompleta o irregolare, il competente ufficio inviterà l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, sospendendo l'iscrizione all'elenco fino ad avvenuta verifica di completezza e regolarità della documentazione. L'omessa presentazione della documentazione integrativa, nel termine indicato dall'Amministrazione, comporterà la mancata iscrizione nell'Elenco.

L'Azienda procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso di uno solo dei requisiti di cui al predetto art. 2, ovvero allorché la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non confermi il possesso anche di uno solo di essi.

Ai sensi delle recenti disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°159/2011, l'iscrizione è condizionata dall'informazione antimafia da parte della competente Prefettura; a tal fine l'istante si impegna –su richiesta di ACER- a fornire tempestivamente l'elenco dei familiari conviventi di maggiore età ai sensi dell' art.85 d.lgs.n.159/2011.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori economici e non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Azienda in ordine all'eventuale affidamento, costituendo esclusivamente lo strumento per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare i lavori mediante procedura negoziata o in economia.

L'inclusione nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori e l'Azienda non è assolutamente vincolata nei confronti delle imprese iscritte.

L'elenco è pubblicato sul sito web ed all'Albo dell'Azienda; l'affissione costituisce notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione.

L'esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Successivamente gli interessati potranno richiedere l'inclusione nell'Elenco tenendo conto degli ulteriori requisiti nel frattempo maturati, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione.

4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'Amministrazione si riserva di individuare gli operatori da invitare alle procedure di affidamento tra i soggetti iscritti nell'elenco, in relazione alla specificità della prestazione da acquisirsi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con criteri di concorrenza e rotazione. L'inclusione nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori e l'Azienda non è assolutamente vincolata nei confronti delle Imprese iscritte.

L'Azienda, per finalità di incremento della concorrenza, si riserva, altresì, la facoltà di estendere l'indagine di mercato anche ad operatori economici non iscritti.

Nell'ambito del singolo procedimento di affidamento di lavori le ditte interpellate saranno invitate a documentare il permanere del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento di pubblici appalti, nei modi prescritti dall'ordinamento.

Per le procedure di gara informale, le operazioni saranno effettuate unicamente tramite **posta elettronica certificata**. Qualora l'impresa non indichi nella domanda di iscrizione un indirizzo di posta elettronica certificata, si intende che essa rinuncia ad essere invitata a procedure di gara informale.

L'aggiudicazione dei lavori da affidarsi avverrà in base ai criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito.

Detta lettera riporta di volta in volta i termini e i criteri di aggiudicazione dell'offerta e sarà trasmessa ai soggetti selezionati all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di iscrizione.

5. VALIDITÀ, TENUTA, CANCELLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'elenco è aperto e verrà aggiornato e/o integrato con cadenza semestrale e, precisamente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

A tal fine, saranno prese in considerazione le istanze pervenute rispettivamente entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Azienda, si riserva la facoltà di procedere periodicamente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in sede di richiesta di iscrizione.

La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla vigente normativa.

Il Dirigente del Settore Tecnico od il Direttore provvedono, con propria determinazione, su comunicazione degli organi o dei funzionari o direttamente, qualora ne abbia conoscenza, alla cancellazione dall'elenco degli operatori economici iscritti, nel caso:

- di mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- di cessazione di attività;
- di perdita dei requisiti di iscrizione;

- di mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del suddetto art. 71 del DPR 445/2000;
- non abbiano eseguito con puntualità e diligenza i lavori loro affidati;
- abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione;
- non abbiano risposto a tre inviti di gara successivi, senza formale motivazione scritta.

La cancellazione è disposta, altresì, su domanda dell'operatore economico.

Il provvedimento di cancellazione dall'Elenco potrà essere, altresì, adottato per motivazione diversa, su proposta scritta, motivata e circostanziata da parte degli uffici competenti.

Il Dirigente del Settore Tecnico dà comunicazione al legale rappresentante dell'impresa, a mezzo posta certificata, dei fatti addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le deduzioni, trascorsi i quali si pronuncia in merito, nei successivi venti giorni, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Elenco. Le determinazioni del Dirigente saranno rese note alla ditta interessata, a mezzo posta certificata, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere inserite nell'elenco di cui al presente regolamento dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione, nei modi e nei termini prescritti dal relativo avviso:

- 1) **spedizione in un'unica busta chiusa** (non è richiesta la sigillatura), con l'indicazione del mittente indirizzata a:

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) Ferrara

C.so V. Veneto,7- 44121 Ferrara

con la seguente dicitura: *“Richiesta di inclusione nell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario ovvero mediante procedura negoziata”*

- a mezzo servizio postale;
- tramite agenzie di recapito;
- a mano all'Ufficio protocollo dell'Azienda.

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente;

- 2) **compilazione di apposito form** pubblicato sul sito www.acerferrara.it seguendo le istruzioni ivi riportate.

A pena di esclusione, la busta deve contenere la seguente documentazione, compilata in ogni parte secondo le istruzioni annesse, utilizzando o riproducendo il modello allegato al presente avviso disponibile presso l'Ufficio Tecnico dell'Azienda e sul sito internet all'indirizzo www.acerferrara.it:

- *domanda di iscrizione* ed annessa dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante con annessa dichiarazione circa l'assenza di ciascuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo n°163/2006; essa deve essere resa da tutti i soggetti previsti al predetto art. 38, lettere b) e c);
- *[per le imprese in possesso di SOA]* copia dell'attestazione SOA in corso di validità;

- [per le imprese in possesso di certificazione di qualità] copia dell'attestazione rilasciata dall' ente certificatore;
- *certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio* competente per territorio, in data non anteriore a sei mesi, che rechi anche l'indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa;
- *fotocopia documento di identità.*

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere rese nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n°445/2000.

In difetto di uno dei due passaggi (spedizione della dichiarazione e compilazione del form all'uopo predisposto sul sito aziendale), la domanda non sarà presa in considerazione.

Nel caso di domanda incompleta o irregolare, il competente ufficio inviterà, con nota trasmessa via fax o mediante posta elettronica certificata, l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, sospendendo l'iscrizione all'elenco fino ad avvenuta verifica di completezza e regolarità della documentazione. L'omessa presentazione della documentazione integrativa, nel termine indicato dall'Amministrazione, comporterà la mancata iscrizione nell'elenco.

In difetto di uno dei due passaggi (spedizione delle dichiarazioni e compilazione del form all'uopo predisposto sul sito aziendale), la domanda non sarà presa in considerazione

L'esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine della inclusione nell'elenco.

Accertata la regolarità delle domande pervenute si procederà all'inserimento dei soggetti nell'elenco di cui trattasi, in ordine alfabetico.

Il primo elenco come sopra costituito sarà approvato con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico o dal Direttore.

Tale Elenco sarà pubblicato sul sito web dell'Azienda; la pubblicazione costituisce notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Massimo Cazzola.

Eventuali informazioni potranno essere richieste unicamente mediante posta elettronica all'indirizzo: appalti@acerferrara.it

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n°196/2003, e di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 192/2003, si informa che:

- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento del procedimento di cui al presente avviso;
- essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto contrattuale eventualmente instaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere l'iscrizione all'elenco, l'eventuale rifiuto comporterà la mancata inclusione nell'Elenco medesimo;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno all'Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n°241/1990;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n°196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

9. APPROVAZIONI, PUBBLICITÀ, NORME TRANSITORIE

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati, in via permanente, sul sito web istituzionale www.acerferrara.it.

Essi sono stati approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 24/3/2015.

Eventuali integrazioni e/o rettifiche saranno pubblicato sul medesimo sito internet.

L'attuale elenco viene prorogato fino alla data di approvazione del nuovo elenco.

F.to Il Dirigente del Settore Tecnico ACER Ferrara

Ing. Massimo Cazzola